

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2019, n. 15-8381

L.R. 5/2018, articolo 21. Disposizioni sulla Banca dati del Portale osservatorio faunistico regionale (POF) e revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 48-5237 del 05.02.2007, n. 21-6685 del 22.07.2002, n. 62-9400 del 19.05.2003, n. 34-11538 del 19.01.2004 e n. 13-759 del 15.12.2014.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

la Legge 11/02/1992, n. 157 e s.m.i. reca “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” legge quadro per la gestione e la tutela della fauna selvatica;

la legge regionale n. 5 del 4 maggio 2012 “Legge finanziaria per l’anno 2012” all’articolo 40 ha abrogato la legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, disponendo che gli atti adottati in attuazione della L.R. 70/1996 e successive modifiche, nonché quelli adottati in attuazione della L.R. 53/1995 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione programma della caccia e al calendario venatorio), conservano validità ed efficacia;

la legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”, all’articolo 28, comma 7, sancisce che “gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell’articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente legge e fino all’approvazione dei relativi provvedimenti attuativi”.

Premesso, inoltre, che:

l’Osservatorio regionale sulla fauna selvatica, istituito dall’articolo 27 della legge regionale n. 70/1996, è stato costituito e modificato con le deliberazioni della Giunta regionale n. 21-6685 del 22/07/2002, n. 62-9400 del 19.05.2003, n. 34-11538 del 19.01.2004 e n. 13-759 del 15.12.2014;

la DGR n. 48-5237 del 5/02/2007 “l.r. n. 70/96 art. 27, comma 2f – banca dati faunistica: disposizioni”, ha definito i criteri di gestione e conferimento dei dati faunistici nella Banca Dati Faunistica Regionale, parte costituente dell’Osservatorio, stabilendo, in particolare, che debba contenere ed elaborare i dati relativamente a: i censimenti della fauna selvatica, i prelievi venatori, l’attività di controllo delle specie, le immissioni di fauna selvatica, i danni alle colture causati da fauna selvatica, gli incidenti stradali con il coinvolgimento di fauna selvatica, i ritrovamenti di fauna morta;

la DGR n. 94-3804 del 27/04/2012 prevede, in particolare, che:

- i piani di prelievo, come proposti da Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), Comprensori Alpini (CA), Aziende Faunistico Venatorie (AFV) e Aziende Agri-Turistico-Venatorie (AATV), debbano essere riportati su schede appositamente predisposte dal competente Settore;
- la “scheda di rilevamento dati”, sottoscritta dal cacciatore o da un suo delegato e rilasciatagli in copia, costituisca “documento attestante la legalità del possesso dell’animale”.

Richiamato che l’articolo 21 della legge regionale 5/2018:

istituisce presso il Settore competente in materia di tutela e gestione della fauna selvatica la banca dati “Portale Osservatorio Faunistico regionale” i cui scopi sono “la raccolta e l’elaborazione dei dati faunistici, il monitoraggio della fauna selvatica e delle attività di controllo, lo studio delle dinamiche delle popolazioni di fauna selvatica e dei metodi di censimento, di controllo e prelievo

della fauna e di elaborazione dei piani di prelievo annuali e quinquennali, l'istruttoria relativa ai processi e procedimenti connessi alla gestione faunistico-venatoria e di controllo faunistico"; sancisce che i soggetti coinvolti nella gestione faunistico-venatoria o di controllo faunistico forniscono al Portale i dati relativi a: censimenti di ungulati e tipica fauna alpina, prelievi venatori, risultati delle attività di controllo, ritrovamenti di fauna selvatica morta, immissioni di fauna selvatica, dati biometrici dei capi abbattuti, dati relativi ai distretti di caccia ed alle aree censite; prevede che la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con proprio provvedimento le disposizioni relative alla operatività del Portale.

Dato atto che:

fino al 2015 per l'acquisizione dei dati faunistici, la Direzione Agricoltura si è dotata di un sistema informatico per la raccolta dei dati, denominata O-fauna, privo di funzionalità di rete, di condivisione dinamica dei dati e caratterizzato da una rigidità strutturale che lo rende difficilmente adeguabile a nuove esigenze;

dal 2015 la Direzione Agricoltura, in coerenza con gli atti precedenti l'approvazione della L.R. n. 5/2018, ha avviato lo sviluppo, di una nuova piattaforma informatica residente nel web denominata "Portale Osservatorio Faunistico Regionale" qui di seguito chiamato POF;

in data 22 maggio 2017 il POF è stato rilasciato in linea e presentato a tutti gli istituti faunistici di interesse pubblico (CA e ATC), alle Province ed alla Città metropolitana di Torino, avviando un periodo di sperimentazione;

al termine del primo semestre di sperimentazione non sono emerse criticità pregiudicanti il funzionamento del sistema posto in essere, risultando pertanto possibile identificare il POF quale piattaforma di riferimento per la gestione, acquisizione e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica venabile; risulta, inoltre, che tale piattaforma, tra le altre cose, può essere predisposta anche per l'acquisizione di dati relativi alla fauna selvatica non venabile o particolarmente protetta.

Dato atto, inoltre, che:

nel suo complesso, la piattaforma POF permetterà il monitoraggio degli atti connessi all'attività venatoria conseguendo la standardizzazione, e informatizzazione degli elementi propedeutici l'approvazione da parte della Giunta regionale dei piani di prelievo e delle attività, amministrative e statistiche conseguenti l'approvazione;

la piattaforma POF è aperta anche al monitoraggio, acquisizione, gestione e georeferenziazione dai dati di attività connesse alla fauna selvatica non correlati all'attività venatoria proponendosi quale interfaccia per il monitoraggio della fauna selvatica;

al completamento di tutte le funzioni del portale, i dati forniti da tutti gli attori del sistema di gestione della fauna selvatica permetteranno una più incisiva attività programmatica.

Per quanto sopra argomentato, al fine di modernizzare la gestione dei dati faunistici ed i processi legati all'approvazione dei piani di prelievo è quindi considerato opportuno:

revocare la precedente DGR n. 48-5237 del 5 febbraio 2007 che identificava nel software OFauna la piattaforma di riferimento per la gestione dei dati di competenza dell'Osservatorio faunistico;

revocare, essendo decaduti per effetto degli articoli 21 e 29 della L.R. n. 5/2018 i presupposti che hanno istituito l'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica, anche le deliberazioni della Giunta regionale n. 21-6685 del 22.07.2002, n. 62-9400 del 19.05.2003, n. 34-11538 del 19.01.2004 e n. 13-759 del 15.12.2014;

identificare, per le finalità di cui all'articolo 21 della legge regionale 5/2018, la piattaforma web "Portale dell'Osservatorio Faunistico regionale" (POF), quale piattaforma di riferimento per l'acquisizione, la gestione e l'elaborazione dei dati a opera dell'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica;

definire nuove disposizioni, in ottemperanza al comma 3 del suddetto articolo 21, in ordine alle modalità, criteri e scadenze d'immissione dei dati relativi al funzionamento della banca dati

denominata Portale Osservatorio Faunistico attraverso l'approvazione delle disposizioni di cui all'Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; stabilire, in particolare, che nel rispetto del cronoprogramma di cui al suddetto allegato, a partire dal 01/01/2020:

la modulistica predisposta dal Settore relativa al rilevamento dei dati biometrici e alla presentazione dei piani di prelievo, sostituisce definitivamente quella previgente divenendo l'unica modulistica utilizzabile, ai fini della DGR n. 94-3804 del 27/04/2012 e del presente provvedimento; i piani di prelievo degli ungulati e della fauna tipica alpina compilati in difformità a quanto stabilito dalle presenti disposizioni sono considerati "Irricevibili".

Ritenuto, inoltre, di demandare al Settore regionale competente in materia di tutela e gestione della fauna selvatica di:

apportare le modifiche tecniche rese necessarie al fine di garantire la piena conformità delle normative comunitarie e nazionali, anche in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679), e di adeguarlo a sopravvenute esigenze operative o a causa di eventuali errori o omissioni di carattere tecnico;

redigere ed approvare le istruzioni operative per l'utilizzo e la gestione del POF, entro la fine del 2019;

effettuare, nel rispetto di quanto previsto dal suddetto allegato, il monitoraggio del corretto utilizzo delle funzioni del portale nonché della corretta immissione e aggiornamento dei dati da parte degli istituti venatori.

Sentita, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 5/2018, la Commissione consiliare competente in data 06.02.2019.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di revocare le deliberazioni della Giunta regionale n. 21-6685 del 22.07.2002, n. 62-9400 del 19.05.2003, n. 34-11538 del 19.01.2004, n. 48-5237 del 5 febbraio 2007 e n. 13-759 del 15.12.2014;

- di definire, ai sensi del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 5/2018, le disposizioni in ordine alle modalità, criteri e scadenze d'immissione dei dati relativi al funzionamento della banca dati denominata Portale Osservatorio Faunistico, approvando l'Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che nel rispetto del cronoprogramma di cui al suddetto allegato, a partire dal 01/01/2020:

la modulistica predisposta dal Settore relativa al rilevamento dei dati biometrici e alla presentazione dei piani di prelievo, sostituisce definitivamente quella previgente divenendo l'unica modulistica utilizzabile, ai fini della DGR n. 94-3804 del 27/04/2012 e del presente provvedimento;

i piani di prelievo degli ungulati e della fauna tipica alpina compilati in difformità a quanto stabilito dalle presenti disposizioni sono considerati "Irricevibili";

- di demandare al Settore regionale competente in materia di tutela e gestione della fauna selvatica di:

apportare le modifiche tecniche resesi necessarie al fine di garantire la piena conformità delle normative comunitarie e nazionali, anche in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679), e di adeguarlo a sopravvenute esigenze operative o a causa di eventuali errori o omissioni di carattere tecnico;

redigere ed approvare le istruzioni operative per l'utilizzo e la gestione del POF, entro la fine del 2019;

effettuare, nel rispetto di quanto previsto dal suddetto allegato, il monitoraggio del corretto utilizzo delle funzioni del portale nonché della corretta immissione e aggiornamento dei dati da parte degli istituti venatori.

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22 del 12/10/2010.

(omissis)

Allegato

DISPOSIZIONI SULLA BANCA DATI DEL PORTALE OSSERVATORIO FAUNISTICO REGIONALE (POF) AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE REGIONALE 5/2018

1. IL PORTALE OSSERVATORIO FAUNISTICO REGIONALE

La banca dati "Portale Osservatorio Faunistico regionale", (qui di seguito chiamata POF), prevista all'articolo 21, comma 2 e 3 della l.r. n. 5 del 19 giugno 2018 e istituita presso il Settore regionale competente in materia di tutela e gestione della fauna selvatica (qui di seguito chiamato Settore), è una piattaforma web, open source, multiplatforma (qualsiasi software, qualsiasi hardware) che consente la conservazione, gestione, elaborazione dei dati faunistici e dell'attività venatoria con i seguenti:

- esposizione in tempo reale del dato acquisito;
- snellimento dei processi legati alla raccolta dei dati con reperimento dei dati di georeferenziazione;
- semplificazione delle attività alla gestione faunistico venatoria e alla loro successiva approvazione da parte della Regione;
- miglioramento della comunicazione tra Regione e Istituti venatori attraverso uno scadenziario e un box informativo per comunicazioni sia massive sia personalizzate;
- fruibilità del dato conservato ai sensi della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, ha istituito INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe), recepita decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, nonché della normativa in materia di riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici;
- standardizzazione dei processi di gestione della fauna e di prelievo venatorio;
- collaborazione applicativa tra diverse banche dati regionali e nazionali;
- apertura all'utilizzo di Applicazioni per smartphone al fine di automatizzare alcune fasi del processo venatorio;
- sistema aperto allo sviluppo di un eventuale futura gestione dei dati relativi alla fauna selvatica non venabile;
- costituzione di un sistema informativo di dati faunistici capaci di consentire alla Regione, ma anche agli altri enti interessati, l'indagine delle dinamiche caratterizzanti la fauna selvatica permettendo una più incisiva attività programmatica.
- garantire la piena conformità delle normative comunitarie e nazionali in materia di privacy.

Nel suo complesso la piattaforma permetterà la standardizzazione e l'informatizzazione degli atti connessi alla gestione faunistico venatorio e loro relativo monitoraggio.

2. SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti di seguito indicati forniscono i dati di cui al successivo punto 3 attraverso l'utilizzo della piattaforma web POF, concorrendo al popolamento, per quanto di loro competenza, della banca dati regionale sulla fauna:

- le Province e la Città Metropolitana di Torino;
- gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC);

- i Comprensori Alpini (CA);
- le Aziende Faunistiche Venatorie (AFV);
- le Aziende Agri-Turistico Venatorie (AATV);
- gli Enti gestori delle Aree Protette Regionali (tramite importazione o immissione).

3. DATI OGGETTO DI RILEVAZIONE

Costituiscono oggetto di immissione diretta da parte dei soggetti di cui al punto 2, i seguenti dati:

- anagrafica istituto venatorio
- distretti (dati territoriali)
- biometrici (dei capi abbattuti)
- censimenti;
- immissioni di fauna selvatica e da incentivazione;
- piani di prelievo quinquennali (schede sintetiche)
- piani di prelievo annuali
- prelievi venatori;
- prelievi di controllo;
- ritrovamenti fauna morta;

Costituiscono oggetto d'immissione differita, attraverso l'importazione di dati da altre banche dati, i seguenti dati:

- i danni alle colture da fauna selvatica (attraverso periodica importazione dei dati disponibili nel programma DANFAU attraverso dalla piattaforma WEBI);
- l'anagrafica venatoria (attraverso periodica importazione dall'anagrafe venatoria presente su Sistema Piemonte);
- i prelievi di controllo effettuati dalle Aree Protette Regionali

I dati immessi dagli Istituti venatori sul POF costituiscono gli elementi e i termini di valutazione dei piani di prelievo ai fini dell'approvazione regionale.

4. MODULISTICA CORRELATA AL SISTEMA DI RILEVAMENTO DATI

Il Settore competente in materia di tutela e gestione della fauna selvatica della Giunta regionale provvede a ridefinire nuovi modelli della "scheda di rilevamento dati biometrici dei capi prelevati" e della "Scheda di presentazione del piano di prelievo" rispettivamente previste dal punto 4.3 dell'allegato II e dal punto 6 dell'allegato I della DGR n. 94-3804 del 27 aprile 2012.

I modelli sono definiti secondo criteri che soddisfino le esigenze dettate dalle linee guida di cui alla DGR n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e consentano l'informatizzazione e la standardizzazione dei processi d'immissione del dato e di controllo sull'applicazione dei parametri di calcolo dei capi prelevabili disposti dalle linee guida dell'ISPRA.

5. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI DATI E TEMPISTICHE

I soggetti di cui al punto 2 dati provvedono all'immissione dei dati oggetto di acquisizione diretta attraverso le specifiche funzioni presenti nel POF e compilano esaustivamente i campi dato richiesti; i dati ad acquisizione differita sono invece immessi nel portale dal Settore.

I soggetti interessati e specificati al punto 2, ai sensi dell'articolo 21 comma 2 e 3 della l.r. n. 5 del 19 giugno 2018:

- entro il 31/03/2019, i soggetti di cui al punto 2 si fanno parte attiva al fine di completare la banca dati con tutte le informazioni anagrafiche e territoriali non ancora inseriti e necessari al completamente della banca dati;
- a partire dal 31/03/2019 gli ATC e CA, forniscono i dati relativi alla gestione faunistica esclusivamente attraverso il POF regionale, compilano e mantengono aggiornate le sezioni anagrafiche di loro competenza (presidente in vigenza, sede legale, dati territoriali, distretti, e ogni altro dato richiesto), collaborano con il Settore affinché siano colmate eventuali carenze di dati relative agli ultimi 5 anni;
- a partire dal 31/03/2019 le AATV e AFV saranno coinvolte al fine di avviarle all'utilizzo del POF. A partire da tale data alle aziende verrà comunque richiesto di fornire i dati di competenza tramite l'utilizzo di tabelle standardizzate e predisposte dal Settore al fine di consentirne l'importazione automatica nella banca dati del POF;
- entro il 31/12/2019, non appena attivate le relative funzioni, le Amministrazioni provinciali e la Città metropolitana inseriscono sul POF i dati di propria competenza;
- a partire dal 01/01/2020 la modulistica predisposta dal Settore relativa al rilevamento dei dati biometrici e alla presentazione dei piani di prelievo, sostituisce definitivamente quella previgente divenendo l'unica modulistica utilizzabile ai fini della DGR n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e del presente provvedimento.

6. REDAZIONE SCHEDE SINTETICHE OGUR E DATI DEI DISTRETTI

I dati territoriali dei distretti sono elementi essenziali per le corrette interpolazioni statistiche necessarie alla redazione e al controllo dei piani di prelievo, è quindi cura degli Istituti venatori compilare, in ogni sua parte, la relativa sezione del portale; le schede sintetiche OGUR sono ulteriori elementi necessari al corretto calcolo dei piani di prelievo, pertanto al partire dal 2020 sono compilate attraverso il POF al fine di mantenere la coerenza dei dati gestiti dalla piattaforma.

7. REDAZIONE E PRESENTAZIONE DEL PIANO DI PRELIEVO UNGULATI E FAUNA TIPICA ALPINA GALLIFORME E LAGOMORFA

A partire dal 01/01/2020, i piani di prelievo degli ungulati e della fauna tipica alpina galliforme e lagomorfa sono predisposti, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 e dei commi 2 e 3 dell'articolo 21 della l.r. n. 5 del 19 giugno 2018, attraverso la piattaforma informatica POF e inoltrati al Settore competente.

A partire dalla suddetta data, piani di prelievo degli ungulati e della fauna tipica alpina compilati in difformità a quanto stabilito dalle presenti disposizioni sono considerati "Irricevibili".

8. MONITORAGGIO SULL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA WEB

Il Settore monitora il corretto utilizzo delle funzioni del portale nonché la corretta immissione e aggiornamento dei dati da parte dei soggetti di cui al punto 2. In particolare il monitoraggio contempla almeno i seguenti elementi:

- grado di completamento dei dati di cui al precedente punto 3 (dati oggetto di acquisizione diretta), relativamente agli ultimi 5 anni;
- utilizzo delle funzionalità più avanzate del portale – (georeferenziazione in tempo reale del capo abbattuto tramite smartphone (non appena la relativa funzione risulta attiva), compilazione non differita della scheda di rilevamento biometrico su sistema.

9. PERSONALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA

Gli istituti venatori, le Province e la Città metropolitana, possono finanziare eventuali personalizzazioni del POF o implementazioni di funzionalità aggiuntive preventivamente approvate dal Settore; la procedura per richiedere, sviluppare e implementare le suddette modifiche al POF è definita dal Settore, nel rispetto dei criteri generali del presente documento.

10. DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO E NORME TRANSITORIE

Il Settore provvede a emanare le necessarie disposizioni di dettaglio al fine di regolamentare aspetti tecnici e procedurali non contemplati dal presente documento; nonché ad apportare le modifiche tecniche rese necessarie al fine di garantire la piena conformità delle normative comunitarie e nazionali in materia di privacy e di adeguarlo a sopravvenute esigenze operative o a causa di eventuali errori od omissioni di carattere tecnico.